



Circolare informativa per la clientela
n. 15/2015 del 07 maggio 2015

TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PER LE PERSONE FISICHE

In questa Circolare

1. **Persone fisiche non imprenditori fiscalmente residenti in Italia**
2. **Dividendi di fonte estera («white list») percepiti da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia**
3. **Dividendi di fonte estera («black list») percepiti da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia**

La tassazione dei dividendi ha subito delle rilevanti modifiche prima ad opera del D.L. 21 aprile 2014, n. 66 conv. con modif. con L. 23 giugno 2014, n. 89 e successivamente con l'intervento della Legge di Stabilità 2015.

In particolare, gli artt. 3 e 4, D.L. 66/2014 hanno previsto l'incremento della ritenuta dal **20% al 26%** per i dividendi da **partecipazioni non qualificate** percepiti dal 1° luglio 2014.

In via generale: i dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate percepiti nel 2013 e fino a giugno 2014 dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia hanno scontato una ritenuta a titolo d'imposta del 20%; i dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate che sono stati percepiti a partire dal 1° luglio 2014 dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia hanno scontato invece una ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

1. Persone fisiche non imprenditori fiscalmente residenti in Italia

Per quanto riguarda le modalità di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori, la disciplina è rinvenibile nell'art. 47, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Per definire in maniera puntuale le modalità di tassazione dei dividendi per le persone fisiche non imprenditori è necessario far riferimento:

- alle **provenienza del dividendo**, ovvero società italiana o società estera, e all'interno dei soggetti esteri distinguere ulteriormente tra soggetti a fiscalità ordinaria e soggetti a fiscalità privilegiata;
- alla individuazione della **caratteristica delle partecipazioni**.

Infatti, **la partecipazione può essere qualificata o non qualificata**; in particolare, si considerano qualificate le partecipazioni che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Tabella n. 1 - Partecipazioni qualificate e non qualificate

	Percentuale apporto	Percentuale diritti di voto
Qualificate non quotate	> 25%	> 20%
Qualificate quotate	> 5%	> 2%
Non qualificate non quotate	≤ 25%	≤ 20%
Non qualificate quotate	≤ 5	≤ 2

Le diverse ipotesi, che saranno oggetto di analisi nei successivi paragrafi, sono rappresentate nella Tabella n. 2.

Tabella n. 2 – Tassazione dividendi

Tassazione dividendi persone fisiche non imprenditori	Dividendi italiani	Qualificata
		Non qualificata

	Dividendi esteri	Regime fiscale ordinario
		Regime fiscale privilegiato

Partecipazioni qualificate in società italiane

Nel caso in cui gli utili percepiti derivino da partecipazioni qualificate in società di capitali fiscalmente residenti in Italia, questi sono imponibili per il **49,72% del loro ammontare** (40% per gli utili prodotti ante 2008).

Sugli utili in esame non si applica alcuna ritenuta a condizione che sia dichiarata, all'atto della percezione, la presenza dei requisiti di **partecipazione qualificata**.

In assenza della dichiarazione, la società erogante deve applicare la ritenuta prevista per le partecipazioni non qualificate.

È da precisare che, in base alle disposizioni dell'art. 1, D.M. 2.4.2008, si prevede che a partire dalle delibere di distribuzione successive a quelle che riguardano l'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2007, si considera **prioritariamente distribuito** l'utile prodotto fino al 2007 e quindi tassato in capo ai soci al 40%.

Diversamente, qualora le riserve di utili siano utilizzate per scopi diversi dalla distribuzione (copertura delle perdite) devono, al contrario, considerarsi utilizzate in via prioritaria le riserve che si sono formate con utili post 2007.

Si propone il seguente esempio.

ESEMPIO N. 1

Caio possiede il 60% delle quote di una S.r.l.; Tizio e Sempronio detengono il restante 40% (20% Tizio, 20% Sempronio). Ipotizziamo che si tratti di utili post 2007. Calcoliamo il dividendo netto percepito da Caio.

CALCOLO DIVIDENDO NETTO CAIO

S.R.L.		
utile ante imposte		400.000
imposte	27,5% (non consideriamo per semplicità l'Irap)	110.000
utile netto		290.000
dividendo deliberato		290.000
Caio		
quota di proprietà	60,0%	174.000
quota imponibile	49,72%	86.512,80
aliquota Irpef	43,0%	37.200,504
Dividendo netto		136.799,496

Ai fini dichiarativi, i dividendi italiani percepiti nel 2014, dovranno essere indicati nel quadro RL di Unico 2015.

In particolare:

- nel **quadro RL, rigo RL1, col. 1**, si dovrà indicare il codice 5, relativo a utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- nel **quadro RL, rigo RL1, col. 2**, il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti nell'anno 2014, nel nostro caso pari ad 136.799,49.

Partecipazioni non qualificate in società italiane

In questo caso la società erogante applica, al momento della loro corresponsione, una ritenuta a titolo di imposta del 26% sull'intero ammontare (art. 27, co. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Da segnalare che l'**art. 3, D.L. 66/2014**, ha previsto l'**incremento della ritenuta** dal 20% al **26%**, per i dividendi percepiti dal 1° luglio 2014.

Dunque:

- i dividendi di fonte italiana percepiti nel 2013 e fino a giugno 2014 dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia hanno scontato una ritenuta a titolo d'imposta del 20%;
- i dividendi di fonte italiana che sono stati percepiti dal 1° luglio 2014 dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia hanno scontato una ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

Nella C.M. 19/E/2014 l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che *«ai fini dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 26 per cento, si deve fare riferimento esclusivamente alla data di incasso degli utili mentre, sempre a tali fini, non assume rilevanza la data di delibera dei dividendi»*.

La conclusione proposta dall'Amministrazione finanziaria è conforme alla modalità di tassazione di tali redditi. È noto, infatti, che i redditi di capitale non sono imponibili per competenza bensì seguendo il **principio di cassa**, momento in cui effettivamente avviene la loro percezione monetaria (art. 45, co. 1, Tuir). In particolare, l'elemento di reddito si deve considerare percepito dal momento in cui confluisce nel patrimonio del percettore, non rilevando, ai fini della tassazione, la nascita del diritto di credito.

Si propone il seguente esempio.

ESEMPIO N. 2

In riferimento all'esempio precedente, calcoliamo il dividendo netto di Sempronio. Il dividendo è stato incassato il 15.9.2014.

CALCOLO DIVIDENDO NETTO SEMPRONIO

S.R.L.		
utile ante imposte		400.000
imposte	27,5% (non consideriamo per semplicità l'Irap)	110.000
utile netto		290.000
dividendo deliberato		290.000
sempronio		
quota di proprietà	20,0%	58.000
quota imponibile	100%	58.000
ritenuta a titolo d'imposta	26%	15.080
Dividendo netto		42.920

Così come indicato dalle istruzioni di Unico 2015, non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva.

Nel caso di specie, dunque, non sussistono obblighi dichiarativi.

Si propone il seguente prospetto di sintesi (Tabella n. 3).

Tabella n. 3 – Dividendi italiani

	Tassazione	Aspetti dichiarativi
Partecipazione qualificata	Concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 49,72% del loro ammontare (40% per gli utili prodotti ante 2008).	Dovranno essere indicati nel quadro RL.
Partecipazione non qualificata	La società erogante applica, al momento della loro corresponsione, una ritenuta a titolo di imposta del 26% sull'intero ammontare	Non devono essere indicati in dichiarazione.

Partecipazioni in società non residenti

L'altra ipotesi oggetto di analisi è l'**erogazione di dividendi da parte di un soggetto estero**, effettuando una distinzione tra soggetti a fiscalità ordinaria e soggetti a fiscalità privilegiata, e distinguendo, altresì, per i dividendi erogati da soggetti a fiscalità ordinaria, tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate.

In via generale, sugli utili da partecipazioni in enti non residenti corrisposti a persone fisiche residenti in Italia non imprenditori deve essere operata una ritenuta del 26% dagli intermediari che intervengono nella riscossione, tenendo conto che la ritenuta è applicata in relazione a due fattori:

- la riconducibilità degli utili a **partecipazioni qualificate o non qualificate**;
- la **residenza fiscale della società che distribuisce**, ovvero residenza fiscale in paese a fiscalità ordinaria o residenza fiscale in paesi a fiscalità privilegiata.

Per gli utili percepiti da persone fiscalmente residenti in Italia nel 2014, provenienti da società estere, è necessario distinguere:

- quelli percepiti **entro il 30.6.2014** sui quali si applicava la ritenuta a titolo d'imposta del 20%;
- quelli percepiti a partire **dall'1.7.2014** sui quali si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

2. Dividendi di fonte estera («white list») percepiti da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia

Nell'affrontare la questione, è opportuno sottolineare che in ambito internazionale occorre sempre mettere in relazione le norme nazionali con le **norme convenzionali** tenendo presente la prevalenza delle seconde sulle prime.

Infatti, essendo lo scopo dei trattati quello di eliminare o mitigare la **doppia imposizione**, mediante gli stessi vengono posti dei limiti al potere impositivo dello stato della fonte.

Nella pratica, si deve tenere conto che i dividendi distribuiti da società non residenti possono preventivamente essere assoggettati a ritenute fiscali nel Paese di residenza della società che li distribuisce.

Nella determinazione delle ritenute fiscali nel Paese di residenza della società che li distribuisce potranno trovare applicazione le convenzioni contro le doppie imposizioni.

Il **Modello Ocse** stabilisce all'art. 10 che i dividendi sono tassati nello stato del percettore ma che il Paese della fonte può operare una tassazione, generalmente mediante ritenuta alla fonte, del 5% o del 15% a seconda della quota di partecipazione.

I trattati stipulati dall'Italia sono generalmente compatibili con il prototipo convenzionale fornito dal Modello Ocse.

La ritenuta operata nello Stato estero costituisce, generalmente, per la persona fisica percipiente residente in Italia, un credito d'imposta (art. 165, co. 10, Tuir).

A) Partecipazioni non qualificate

L'art. 27, co. 4, D.P.R. 600/1973 prevede che i dividendi provenienti da partecipazioni non qualificate in soggetti non residenti sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta nella misura del **26% sull'intero ammontare dei dividendi percepiti** che viene operata dall'intermediario che interviene nella riscossione, sull'importo al netto della ritenuta operata dal soggetto non residente.

In sostanza, sugli utili derivanti da partecipazioni non qualificate in soggetti non residenti l'intermediario applica la ritenuta del 26% a titolo di imposta sul **netto frontiera**

È da evidenziare che **l'art. 27, co. 4-bis, D.P.R. 600/1973** prevede che la ritenuta sia applicata sul netto frontiera ovvero al netto delle ritenute operate nello Stato estero (C.M. 26/E/2004).

Se non interviene un intermediario nella riscossione, **l'art. 18, Tuir** stabilisce che i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti sono soggetti ad una **imposta sostitutiva** che si applica con la stessa aliquota prevista per la ritenuta a titolo di imposta.

Il contribuente dovrà quindi versare una imposta sostitutiva pari al 26% e compilare un apposito rigo della dichiarazione dei redditi.

In riferimento al Modello Unico PF 2015, si dovrà compilare la sezione V del quadro RM ed in particolare il rigo RM12.

Non è ammessa la facoltà di optare per la **tassazione ordinaria**, ovvero far concorrere il reddito alla formazione del reddito complessivo.

Tabella n. 4 – Dividendi da soggetti a fiscalità ordinaria

Tipologia partecipazione	Modalità di riscossione	Tassazione	Modalità dichiarative
Partecipazioni non qualificate	Interviene intermediario	Ritenuta del 26% a titolo di imposta sul netto frontiera, ovvero sull'intero ammontare al netto della ritenuta estera.	Nessuna
	Non interviene intermediario	Il contribuente deve versare una imposta sostitutiva pari al 26% sull'intero ammontare al netto della ritenuta estera.	Modello Unico 2015 Persone fisiche va compilata la Sez. V del quadro RM ed in particolare il rigo RM12.

Si propongono i seguenti esempi.

ESEMPIO N. 3

Si ipotizzi l'erogazione di un dividendo di euro 200.000 relativo ad una partecipazione non qualificata in una società francese. Nella riscossione interviene un intermediario. I dividendi vengono accreditati il 15.6.2014.

DIVIDENDO ESTERO

Paese estero		
dividendo deliberato		200.000
ritenuta convenzionale	15%	30.000
ritenuta effettiva	20%	40.000
dividendo in uscita		160.000
Italia		
dividendo in entrata		160.000
quota imponibile		100%
imponibile (netto frontiera)		160.000
ritenuta		20%
a titolo di acconto		
a titolo di imposta		32.000

Dividendo netto		128.000
------------------------	--	---------

ESEMPIO N. 4

In riferimento al precedente esempio, si ipotizzi che nella riscossione non intervenga alcun intermediario e che i dividendi provengano da una società francese.

DIVIDENDO ESTERO: NON INTERVIENE INTERMEDIARIO

Paese estero		
dividendo deliberato		200.000
ritenuta convenzionale	15%	30.000
ritenuta effettiva	20%	40.000
dividendo in uscita		160.000
Italia		
dividendo in entrata		160.000
quota imponibile		100%
imponibile (netto frontiera)		160.000
ritenuta		20%
a titolo di acconto		
a titolo di imposta		
Imposta sostitutiva		32.000
Dividendo netto		128.000

In tale ultimo caso, si rende necessario compilare la sezione V del quadro RM di Unico PF 2015 ed in particolare il rigo RM12.

Nel **rigo RM12**, bisognerà indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata in appendice alla voce «Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva». Nel caso di specie, va inserito il codice 2;
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in appendice al fascicolo 1, la tabella «Elenco Paesi e Territori esteri»). Nel nostro caso, va inserito il codice 029 relativo alla Francia;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (160.000);
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile (nel nostro caso 20%);
- nella **colonna 5**, l'imposta dovuta.

Non è possibile in tal caso optare per la tassazione ordinaria.

ESEMPIO N. 5

Si ipotizzi ora che i dividendi provenienti dalla società francese siano stati incassati il 20.7.2014 e che nella riscossione non sia intervenuto alcun intermediario.EL-14

DIVIDENDI ESTERI PERCEPITI DOPO IL 1° LUGLIO 2014

Paese estero		
dividendo deliberato		200.000
ritenuta convenzionale	15%	30.000
ritenuta effettiva	20%	40.000
dividendo in uscita		160.000
Italia		
dividendo in entrata		160.000
quota imponibile		100%
imponibile (netto frontiera)		160.000
ritenuta		26%
a titolo di acconto		
a titolo di imposta		
Imposta sostitutiva		41.600
Dividendo netto		118.400

Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato utilizzando il codice tributo 1242 «imposta sostitutiva su redditi di fonte estera».

Nel caso di specie, si deve evidenziare come, nella sostanza, l'imposizione del dividendo sia abbastanza simile a quanto avviene per i dividendi distribuiti da società italiana.

Tuttavia, a differenza di quanto avviene per i dividendi di fonte italiana, vi è la presenza della «**ritenuta Paese**» o della «**ritenuta convenzionale**».

Tale ritenuta, tuttavia, non è recuperabile tramite il meccanismo del *tax credit*, in quanto tali redditi non concorrono alla formazione del reddito complessivo Irpef, favorendo quindi il sorgere di una parziale doppia imposizione giuridica del dividendo, per l'impossibilità di vantare, in dichiarazione dei redditi, il **credito d'imposta** relativo alla ritenuta applicata dallo Stato estero. In merito, si segnala la possibilità di recuperare con la richiesta di rimborso l'eventuale eccedenza della ritenuta subita rispetto alla convenzionale, nel caso in cui la prima (di fatto applicata) si rilevi superiore alla seconda.

La C.M. 16.6.2004, n. 26/E ha precisato che «*in caso di utili relativi a partecipazioni non qualificate assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, qualora il contribuente ottenga dall'Autorità fiscale estera il recupero della differenza tra le imposte effettivamente subite e l'aliquota convenzionale, la predetta differenza deve essere assoggettata a tassazione in qualità di dividendo con le stesse modalità previste per gli utili di fonte estera*».

Se la società estera che distribuisce i dividendi, dunque, applica invece una ritenuta interna superiore alla ritenuta convenzionale il percipiente italiano potrebbe ottenere il rimborso della tassazione applicata in eccedenza, tassando tale surplus alla stregua di un dividendo.

B) Partecipazioni qualificate

Nel caso di partecipazioni qualificate, l'art. 27, co. 4 lett. a), D.P.R. 600/1973 stabilisce che gli intermediari che intervengono nella riscossione dei dividendi devono operare una ritenuta alla fonte del **26%** che, tuttavia, è a titolo d'acconto e **non a titolo di imposta** ed è operata sulla quota imponibile degli utili corrisposti pari al 40% se si tratta di utili maturati fino al 2007, oppure al 49,72% per gli utili maturati successivamente.

Il contribuente dovrà dichiarare gli utili percepiti nel Modello Unico PF ma avrà titolo per scomputare il credito per le imposte pagate all'estero.

Gli utili relativi a partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile al lordo di tutte le imposte estere eventualmente applicate.

L'art. 27, co. 4-bis stabilisce che «*le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero*».

ESEMPIO N. 6

Riproponendo il precedente esempio, si ipotizzi che si tratti di una partecipazione qualificata.

DIVIDENDO ESTERO: PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

Paese estero		
dividendo deliberato		200.000
ritenuta convenzionale	20%	40.000
ritenuta effettiva	15%	30.000
dividendo in uscita		170.000
Italia		
dividendo in entrata		170.000
quota imponibile		49,72%
imponibile (netto frontiera)		84.524
ritenuta		
a titolo di acconto		16.905
a titolo di imposta		
Imposta sostitutiva 20%		
Credito imposte estere	49,72% di 30.000	14.916

In tale sede, si può rilevare come, sostanzialmente, l'effetto della doppia imposizione sia solitamente parzialmente attenuato oltre che dal **meccanismo interno del tax credit**, anche grazie alla presenza dei trattati contro le doppie imposizioni che, in genere, fissano un limite massimo alla ritenuta applicabile nel Paese da cui provengono i dividendi.

Poiché il dividendo estero concorre solo parzialmente alla formazione della base imponibile del percettore italiano (per il 49,72% o per il 40%) allo stesso modo sarà limitato il credito d'imposta da vantare in Italia per la ritenuta applicata all'estero (art. 165, co. 10, Tuir).

ESEMPIO N. 7

Si ipotizzi che si tratti di una partecipazione qualificata.

RITENUTE EFFETTIVE SUPERIORI ALLA RITENUTA CONVENZIONALE

Paese estero		
Dividendo deliberato		200.000
ritenuta convenzionale	15%	30.000
ritenuta effettiva	20%	40.000
dividendo in uscita		160.000
Italia		
dividendo in entrata		160.000
quota imponibile		49,72%
imponibile (netto frontiera)		79.552
ritenuta		
a titolo di acconto		15.910
a titolo di imposta		
Imposta sostitutiva 20%		
Credito d'imposta	49,72%*30.0000	14.916

Nel caso di utili relativi a partecipazioni qualificate, gli stessi concorreranno alla formazione del reddito imponibile al lordo di tutte le imposte estere eventualmente applicate, con la possibilità di scomputo della **sola aliquota convenzionale** mentre l'eventuale eccedenza non potrà che essere richiesta all'Amministrazione fiscale dello Stato estero a rimborso e in caso di ottenimento non dovrà essere nuovamente assoggettata a tassazione.

Chiarimenti sul tema erano già intervenuti con la **R.M. 104/2001**.

La citata risoluzione afferma infatti se la ritenuta è stata effettuata in misura eccedente all'aliquota convenzionale, la maggiore imposta subita non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta, bensì mediante **un'istanza di rimborso** da presentare nello stato estero.

In riferimento all'esempio proposto, benché la Convenzione prevedesse l'applicazione di un'aliquota massima del 15%, lo Stato estero applica una ritenuta del 20%. La differenza del 5% non può essere recuperata tramite il credito d'imposta che sarà calcolato sulla ritenuta convenzionale (30.000). La differenza potrà essere chiesta a rimborso.

Da un punto di vista dichiarativo, si dovrà indicare, nel quadro RL, rigo RL1:

- in **colonna 1** il **codice 5**, riferito al caso di utile e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- nella **colonna 2**:

1. il 40% (utili ante 2007) della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2014 desumibili dalla relativa certificazione ai punti 28, 30, 32 e 34 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4;
 2. il 49,72% (utili post 2007) della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2014 desumibili dalla certificazione ai punti 29, 31 e 33 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 5 o 6;
- nella **colonna 3** l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite.

Per far valere il credito d'imposta dovrà essere compilato il quadro CR del Modello Unico PF 2015.

3. Dividendi di fonte estera («black list») percepiti da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia

In base all'art. 47, co. 4, Tuir sono tassabili integralmente gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori diversi da quelli indicati nella *white list* di cui al D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 168-bis; come noto, tale decreto deve ancora essere emanato per cui si fa riferimento al D.M. 21 novembre 2001.

Tuttavia, bisogna tener conto che:

- in caso la società paradisiaca sia stata tassata per trasparenza (Cfc), gli utili incassati dal socio persona fisica fiscalmente residente in Italia non saranno più tassabili;
- qualora il contribuente abbia presentato istanza secondo le modalità previste dall'art. 167, co. 5, lett. a), Tuir, la società paradisiaca **non** sarà tassata per **trasparenza** e i successivi utili saranno tassati integralmente con l'applicazione di ritenuta a titolo di acconto del del 26% (20% per i dividendi percepiti fino al 30.6.2014);
- qualora il contribuente abbia presentato istanza secondo le modalità previste dall'art. 167, co. 5, lett. b), Tuir dimostrando che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi nel paradiso fiscale si applicano le regole tema di **utili di fonte estera white list**. Quindi:
 1. si avrà una tassazione sul 49,72% dell'ammontare dei dividendi in ipotesi di partecipazione qualificata con applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 26%;
 2. l'applicazione di ritenuta a titolo di imposta del 26 % nel caso di partecipazione non qualificata; la ritenuta è operata a titolo di imposta se viene ottenuta una risposta positiva all'interpello o se i titoli della società che li distribuisce sono negoziati in mercati regolamentati.

Per tutte e tre le tipologie di Cfc, oltre al quadro FC, deve essere compilato il **quadro RM** in cui sarà liquidata l'imposta dovuta sul reddito estero, al netto di eventuali imposte pagate all'estero a titolo definitivo, di eccedenze di imposta risultanti dai precedenti periodi di imposta ed eventuali acconti versati.

ESEMPIO N. 8

Dividendi provenienti da Paesi *black list* (partecipazione qualificata):

DIVIDENDO BLACK LIST

Paese estero		Tassazione per trasparenza
utili realizzati		100.000

tassazione Paese estero		0
dividendo deliberato		100.000
dividendo in uscita		100.000
Italia		
dividendo in entrata (netto frontiera)		0
quota imponibile		100,00%
imponibile		100.000
ritenuta		
a titolo di acconto		
a titolo di imposta		
Irpef lorda	43%	43.000
credito di imposta		0
Irpef netta		43.000
Utile		57.000

L'esempio mostra che indipendentemente dal dividendo distribuito, tutto l'utile realizzato (100.000) dal soggetto paradisiaco sarà tassato per trasparenza in Italia, con l'aliquota media del contribuente che abbiamo ipotizzato per semplicità pari al 43%. Non avendo pagato imposte nel paese estero non si potrà usufruire di alcun credito. L'utile incassato dal contribuente ammonterà ad euro 57.000.

Esimente lettera b)

Il co. 5, art. 167 prevede che le disposizioni in materia di ***controlled foreign companies non*** vengano applicate se il soggetto residente dimostra che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

In particolare, il D.M. 21 novembre 2001, n. 429 ha specificato che la disciplina Cfc possa essere **disapplicata** qualora i redditi conseguiti dal soggetto non residente siano stati prodotti, per almeno il 75%, in Stati inclusi nella *white list*, e a condizione che il paese della fonte li abbia assoggettati integralmente a tassazione ordinaria.

L'esimente può ricorrere, a titolo esemplificativo, quando:

- la partecipata estera, pur avendo la sede legale in un Paese o territorio *black list*, svolge esclusivamente la propria principale attività, ovvero è fiscalmente residente ovvero ha la sede di direzione effettiva in uno Stato non compreso nella *black list*, nel quale i redditi da essa prodotti sono integralmente assoggettati a tassazione;

oppure quando:

- la partecipata estera è localizzata in uno Stato o territorio diverso da quelli a fiscalità privilegiata e opera in un *tax haven* mediante una stabile organizzazione, il cui reddito è assoggettato integralmente a tassazione ordinaria nello Stato di residenza della casa madre.

Quando il contribuente riesca a dimostrare che i requisiti richiesti per la disapplicazione della Cfc (esimente lettera b) sussistono i dividendi saranno tassati integralmente; tuttavia, se il contribuente dimostra che l'esimente lettera b) sussiste «*sin dall'inizio del possesso*» delle partecipazioni, così da ricostruire tutte le vicende reddituali e fiscali della controllata *black list*, i redditi del soggetto estero non sono tassati per trasparenza e i dividendi sono tassati come se provenienti da una società non *black list*.

Quindi:

- si avrà una tassazione sul **49,72% dell'ammontare** dei dividendi in ipotesi di partecipazione qualificata con applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 26%;
- l'applicazione di ritenuta **a titolo di imposta del 26%** nel caso di partecipazione non qualificata; la ritenuta è operata a titolo di imposta se viene ottenuta una risposta positiva all'interpello o se i titoli della società che li distribuisce sono negoziati in mercati regolamentati.

Si propone il seguente esempio, supponendo un'aliquota Irpef del 43% e l'assenza di ritenute in uscita dal paradiso fiscale.

ESEMPIO N. 9 – DIVIDENDI PROVENIENTI DA PAESI BLACK LIST (PARTECIPAZIONE QUALIFICATA)

Paese estero		Con interpello favorevole esimente lettera b)
dividendo deliberato		100.000
dividendo in uscita		100.000
Italia		
dividendo in entrata (netto frontiera)		100.000
quota imponibile		49,72%
imponibile		49.720
ritenuta		
a titolo di acconto	26%	12.297
a titolo di imposta		
Credito di imposta		0

Da un punto di vista dichiarativo, in riferimento a Unico PF 2015, si dovrà compilare il quadro RL, rigo RL1, indicando:

- nella **colonna 1**, tipo di reddito, il codice 6 se tratta di dividendi formati con utili post 2007; diversamente si dovrà indicare il codice 4;
- nella **colonna 2**, il 49,72% dei dividendi (40% per quelli formati fino al 31.12.2007);
- nella **colonne 3**, la ritenuta subita a titolo di acconto del 26% sulla quota imponibile (20% per i dividendi percepiti fino al 30.6.2014).